**Istituto Comprensivo Castellabate**
Via Federico Coppola, 84048 Castellabate (Sa)

# APPENDICE

# AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**IN MATERIA DI**

# PREVENZIONE E CONTENIMENTO

# DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

# E

# DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

## A.S. 2021-2022

**APPROVATO DA:**
**COLLEGIO DOCENTI CON DELIBERA N. 52 DEL 10/11/2021**
**CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA N. 44 DELL'11/11/2021**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTO** l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "*Sorveglianza sanitaria eccezionale*", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;

**VISTO** il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";

**VISTO** l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *"Misure urgenti per la scuola";*

**VISTO** il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante *Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"* con particolare riferimento all'articolo 1;

**VISTO** il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante "*Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*";

**VISTO** il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

**VISTA** la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";

**VISTO** il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

**VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; **VISTO** il "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" del 6 aprile 2021;

**VISTO** il "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

**VISTO** il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";

**VISTO** il **"**Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "*Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV- 2*";
**VISTO** il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici*";
**VISTO** il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
**VISTO** il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
**VISTA** la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22; Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
**VISTO** il DL122 del 9 settembre 2021 **"**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale**";**
**CONSIDERATA** la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;
**CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
**CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
**CONSIDERATA** l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
**DELIBERA**
l'approvazione della presente Appendice al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19).

## Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La presente appendice al Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Essa è redatta tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso della Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il presente documento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e per tutta la durata dell'emergenza nazionale COVID e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La presente appendice al Regolamento integra ed amplia disposizioni regolamentari e disciplinari interni di precedente approvazione.

5. La mancata osservanza delle norme in essa contenute può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

**Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione**

1. Il Dirigente scolastico invia a tutti i membri della comunità scolastica, tramite email con apposita circolare, la presente appendice al Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti della scuola, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Essa è pubblicata anche sul sito web istituzionale www.iccastellabate.edu.it.
2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nella presente appendice al Regolamento.

**Art. 3 – Controllo Green Pass**

1. Il nuovo decreto prevede che oltre ai docenti e al personale ATA, devono essere in possesso, obbligatoriamente, del Green Pass tutti quelli che a qualsiasi titolo entrano nei locali scolastici fra cui, oltre ai genitori, il personale che si occupa delle mense, i membri delle cooperative addette alla pulizia dei locali, gli assistenti ai bambini diversamente abili dipendenti dall'ente locale, gli psicologi e chiunque a qualsiasi titolo debba entrare a scuola.
2. L'ingresso nei locali dell'istituzione Scolastica da parte di chiunque (genitori e loro delegati, fornitori, altri soggetti a vario titolo interessati), oltre che limitarsi agli stretti casi di necessità ed urgenza che non possono essere gestiti in modalità a distanza, è consentito a condizione del possesso e della certificazione verde COVID-19 (Green Pass) o dell'esenzione certificata (secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute). Si intendono estese, quindi, a tutti gli accessi, le istruzioni già fornite riguardo al personale scolastico e la relativa informativa sul trattamento dei dati personali.
3. Il Dirigente scolastico o personale delegato è addetto al controllo del Green Pass tramite piattaforma interoperabile, con accesso al SIDI e visualizzazione delle schermate.
4. Il personale con delega alla **verifica Green Pass** effettua la verifica con l'App "VerificaC19" con rapidità ed efficienza in base alle istruzioni già ricevute e ad altre eventuali successive, facendo riferimento al dirigente scolastico, ai suoi diretti collaboratori e ai referenti di plesso per ogni situazione di dubbia interpretazione, anche in riferimento alla tutela della privacy .
5. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale permangono in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza del **Covid 19**. Per tutto detto periodo quindi chiunque acceda nei locali scolastici, intesi come istituzioni dove si esplica la funzione formativa, dalla scuola dell'infanzia ai corsi serali, dai sistemi educativi 0-6 ai sistemi di formazione professionale dovrà essere in possesso del Green pass.

**Art. 4 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie**

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola

e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti manifestino sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia.
5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

## Art. 5 – Uso dei locali esterni all'istituto scolastico

1. Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali.
2. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza.

## Art. 6 – Utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni

1. Con riferimento alla possibilità di consentire l'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni, le precauzioni prevedono di limitare l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente per la realizzazione di attività didattiche. In caso di utilizzo da parte di soggetti esterni, considerabile solo in zona bianca, dovrà essere assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. Tale limitazione risulta più stringente in caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli.
2. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

## Art. 7 – Svolgimento dell'attività motoria

1. Non è previsto, in zona bianca, l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, fatto salvo distanziamento interpersonale di almeno due metri. Qualora l'attività venga svolta al chiuso è raccomandata un'adeguata aerazione dei locali.
2. In zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, se svolte al chiuso, si privilegeranno le attività individuali. In zona gialla e arancione è raccomandato lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.
3. Ulteriori e successive disposizioni normative relative alle modalità di riammissione a scuola e alla documentazione da esibire, saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.
4. Ulteriori e successive disposizioni normative saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.

## Art. 8 – Svolgimento di attività che contemplano canto ed esecuzioni di brani con strumenti musicali

1. Nello svolgimento delle lezioni di canto e di uso di strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l'attività didattica possa svolgersi in sicurezza. In particolare, in caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri; per il docente la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri.
2. I componenti dell'eventuale coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file e dagli altri soggetti presenti sul palco. Si avrà cura di privilegiare ambienti di apprendimento ampi e con possibilità di aerazione frequente e, ove possibile in relazione alle condizioni climatiche, lezioni in spazi esterni.
3. Al termine di ogni lezione in spazi chiusi, la cura dell'igiene ambientale sarà ancora più accurata in considerazione della peculiarità dell'attività svolta. Agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l'uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggio, spartito, etc...) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie.
4. Analogamente all'attività motoria, dovrà essere garantito un aumento significativo del distanziamento interpersonale tra gli studenti e tra gli studenti e i docenti anche durante lo svolgimento di eventuali attività coreutiche (danza). Inoltre, si dovrà evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati, che dovranno essere riposti in zaini o borse personali.
5. Ulteriori e successive disposizioni normative saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.

## Art. 9 - Attività laboratoriali

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con attenzione a che il luogo sia stato opportunamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio, è inoltre utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto delle postazioni di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico addetto. È necessario inoltre, anche in collaborazione con le figure di prevenzione di cui al D.Lgs. 81/08, impartire agli allievi anche un'informativa mirata, con particolare riferimento – oltre che all'illustrazione fin dai primi giorni di scuola delle norme di sicurezza previste per lo specifico laboratorio nonché all'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ove previsto oltre alle disposizioni igieniche da rispettare in termini di prevenzione da COVID-19 in atto.

## Art. 10 – Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

1. Esclusivamente in zona bianca, è consentito effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione, purché si permanga in aree definite col medesimo colore.
2. È obbligatorio il rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano i vari settori specifici (musei, cinema, teatri, trasporti) nonché di quelle sanitarie vigenti.
3. L'esibizione del GP per alunni di età superiore ai 12 anni è necessaria anche nel caso in cui lo richieda l'ingresso a musei, teatri, cinema, piscine, eccetera.
4. Ulteriori e successive disposizioni normative saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.